

Prov. n. 167/2017



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

Presidenza

=====

Prot. n. 4577/2017

Perugia, 18 luglio 2017

Il Presidente

visto il decreto-legge 17 febbraio 2017 n.13, convertito in Legge 13 aprile 2017,n.46 con il quale sono state istituite presso i Tribunali ordinari distrettuali le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

viste le delibere del CSM del 15.03.2017 e dell' 1.06.2017;

rilevato che, secondo le tabelle attualmente vigenti, il contenzioso relativo alla materia della immigrazione e circolazione dei cittadini UE è attribuito alla I Sezione civile;

che detta attribuzione ha avuto luogo allorchè il Tribunale di Perugia non aveva competenza sui ricorsi ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008;

che allorchè è sopravvenuta detta competenza con il D.M. del 10.11.2014 del Ministero dell'Interno, tenuto conto del carico già gravante sui giudici della I sezione e in ragione del presumibile elevato numero di sopravvenienze, con provvedimento di

variazione tabellare n. 184/2015 si è proceduto – nel solco di analoghi provvedimenti adottati in altri Tribunali- ad assegnare la trattazione delle predette controversie (da trattarsi con rito monocratico ex art. 702 bis c.c.) in via esclusiva ai GOT già in affiancamento ai giudici della I e della II sezione civile, per un numero complessivo di 13 GOT addetti alla materia;

che solo con riferimento ai ricorsi ex art.35 d.lgs.n. 25/2008 sono stati iscritti dal 6.02.2015 al 31.12.2015 n. 461 procedimenti, nel 2016 n. 1377 procedimenti e nel 2017 (al 5.06.2017) n. 579 procedimenti, per un totale di 2471 ;

rilevato che in sede di conversione del decreto legge n.13/2017 il legislatore ha ulteriormente ampliato la competenza del Tribunale *ratione materiae* e attribuito al Tribunale in composizione collegiale la trattazione delle controversie di cui all'art.35 del dlvo n.25/2008 e quelle aventi ad oggetto le impugnazioni dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, rimanendo ammesso il ricorso alla magistratura onoraria per la trattazione del "vecchio rito" e dei procedimenti monocratici;

che si palesa pertanto necessario prevedere, in ragione dell'ampliamento delle materie e dell'elevato numero di procedimenti (in particolare ex art. 35) già iscritti in passato e che presumibilmente dovranno essere trattati dalla istituenda Sezione specializzata con rito collegiale, a modulare la consistenza numerica di detta Sezione in modo tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore in

termini di rapidità e qualità della risposta giudiziaria a siffatta particolare tipologia di domanda di giustizia;

ritenuto che allo stato, stante l'urgenza di provvedere ad istituire detta Sezione specializzata entro la data di entrata in vigore del decreto (17 agosto 2017), la soluzione organizzativa più appropriata risulta essere quella indicata dalla delibera del Plenum del CSM dell'1.06.2017, al paragrafo 3 (La strutturazione delle sezioni secondo il principio di autonomia organizzativa), lett. c), ossia con la creazione di due sezioni specializzate coincidenti con la I sezione e la II sezione, in associazione alle altre materie già trattate da ciascuna sezione;

che tale soluzione appare al momento imposta dalla necessità – più volte ribadita dal CSM con le delibere di marzo e di giugno 2017- di garantire la priorità *ex lege* ai procedimenti in esame e dalla obiettiva constatazione che il carico di lavoro già gravante su ciascuna sezione, tenuto conto delle rispettive pendenze, dell'arretrato e delle sopravvenienze nonché della necessità di celere trattazione di materie caratterizzate anch'esse dal coinvolgimento della sfera personale e dall'urgenza, non consentirebbe di attribuire a nessuna delle due sezioni (né tantomeno alla III Sezione) in via esclusiva la materia in questione, né di destinare alcuni magistrati in via esclusiva o assolutamente prevalente alla trattazione di tali procedimenti, stante l'esiguità dell'organico complessivo dell'ufficio ;

ritenuto, dunque, che un diverso e più efficace modulo organizzativo potrà essere adottato solo dopo una ulteriore verifica dei flussi riguardanti tale specifica materia (ivi

comprese le nuove competenze attribuite ex art. 3) , anche alla luce di una più puntuale individuazione delle risorse amministrative disponibili e delle modalità concrete con cui si strutturerà l'ufficio del processo, cui potrà conseguire anche un diverso assetto nella attuale composizione delle sezioni e/o delle materie loro attribuite;

che comunque con cadenza semestrale verrà verificata l'opportunità di perequazione delle assegnazioni a ciascuna sezione;

che, tenuto conto della delibera del Plenum del CSM dell'1.06.2017 appare opportuno prevedere che le due sezioni specializzate, presiedute rispettivamente dal Presidente del Tribunale e dal Presidente di sezione, siano coordinate dal Presidente del Tribunale;

che in ragione del numero assolutamente preponderante di procedimenti ex art.32 e 35 rispetto ai procedimenti di convalida e alle ulteriori competenze attribuite dall'art. 3 dlvo 13/17 e della conseguente impossibilità di ripartire nettamente i procedimenti tra le due sezioni distinguendo l'oggetto, appare opportuno prevedere l'assegnazione alla Sezione specializzata in seno alla I sezione civile di tutte le controversie di cui all'art. 3, ivi compresi i procedimenti ex art. 32 e 35 dlvo n.25/2008, e alla Sezione specializzata in seno alla II sezione civile delle sole controversie ex art. 32 e 35 dlvo n. 25/2008;

che, conseguentemente, la Sezione specializzata in seno alla I sezione civile sarà assegnataria di un maggior numero complessivo di procedimenti;

che i procedimenti di cui all'art. 3 decreto-legge 13/2017, con esclusione di quelli di cui all'art. 32 e 35 dlvo n. 25/2008, saranno assegnati alla Sezione specializzata in seno alla I sezione civile secondo criteri automatici di iscrizione a ruolo partendo dal magistrato meno anziano della I sezione fino al più anziano;

che i procedimenti ex art. 32 e 35 saranno distribuiti tra le due Sezioni specializzate secondo criteri automatici di iscrizione a ruolo partendo dal magistrato meno anziano della I sezione fino al più anziano e successivamente dal magistrato meno anziano della II sezione fino al Presidente di sezione (tenuto conto per quest'ultimo della riduzione del 50% delle assegnazioni) ;

i procedimenti collegiali saranno trattati dai collegi nella composizione tabellare già vigente rispettivamente per la I e la II sezione civile;

Ritenuto, infine, opportuno provvedere alla istituzione dell'Ufficio del processo per l'Immigrazione e alla sua composizione e compiti;

che tale struttura di supporto ad entrambe le Sezioni specializzate è funzionale ad una pronta definizione dei procedimenti ;

che detto Ufficio deve essere composto dai giudici onorari che hanno già maturato specifica competenza in siffatta particolare tipologia di controversie;

che il predetto Ufficio può essere strutturato, quanto ai compiti da assegnare ai GOT che ne fanno parte , secondo i criteri e le indicazioni di cui alla delibera del Plenum del CSM dell'1.06.2017;

Tanto premesso, all'esito delle riunioni tenute con i magistrati dell'Ufficio addetti al settore civile e valutati i contributi offerti da ciascuno di essi

DECRETA

la seguente variazione tabellare URGENTE e IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA della vigente tabella 2014-2016:

A) = a decorrere dal 17.08.2017

Al Capo II, dopo il punto 4.11 è inserito il punto 4.12:

SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

In seno alla I sezione civile ed alla II sezione civile sono istituite le Sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo, il cui organico è composto rispettivamente dai giudici della I sezione e della II Sezione.

La Sezione specializzata in seno alla I Sezione civile è composta da:

- 1) posto vacante - Presidente del Tribunale
- 2) dr. Claudio Baglioni- giudice
- 3) dr.ssa Paola de Lisio-giudice
- 4) dr.ssa Loredana Giglio-giudice
- 5) dr.ssa Ilenia Micciché-giudice

La sezione specializzata in seno alla II Sezione civile è composta da:

- 1) posto vacante - Presidente della Sezione
- 2) dr.ssa Stefania Monaldi – Giudice
- 3) dr.ssa Ombretta Pains-Giudice
- 4) dr.ssa Francesca Altrui-giudice
- 5) dr. Michele Moggi - Giudice
- 6) dr.ssa Gaia Muscato - Giudice
- 7) dr. Fabrizio Pieschi Giudice

Le due Sezioni specializzate sono presiedute rispettivamente dal Presidente del Tribunale e dal Presidente di sezione e sono coordinate dal Presidente del Tribunale.

Alla Sezione specializzata in seno alla I sezione civile sono assegnate tutte le controversie di cui all'art. 3 del decreto legge n. 13/2017 , segnatamente:

- a) le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- b) le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di

- pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- c) le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;
- d) le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- e) le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

- f) le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- g) le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana .

Alla Sezione specializzata in seno alla II sezione civile sono assegnate le sole le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

I procedimenti di cui all'art. 3 dlvo 13/2017, con esclusione di quelli di cui agli artt. 32 e 35 dlvo n. 25/2008, sono assegnati alla Sezione specializzata in seno alla I sezione civile- escluso il Presidente del Tribunale- secondo criteri automatici di iscrizione a ruolo partendo dal magistrato meno anziano della I sezione fino al più anziano;

I procedimenti ex art. 32 e 35 saranno distribuiti tra le due Sezioni specializzate secondo criteri automatici di iscrizione a ruolo partendo dal magistrato meno anziano della I sezione fino al più anziano – escluso il Presidente del Tribunale- e successivamente dal magistrato meno anziano della II sezione fino al Presidente di sezione (tenuto conto per quest'ultimo della riduzione del 50% delle assegnazioni) ;

I procedimenti collegiali saranno trattati dai collegi nella composizione tabellare già prevista rispettivamente per la I e la II sezione civile ai paragrafi 6.1 e 6.2 della presente tabella.

UFFICIO DEL PROCESSO PER L'IMMIGRAZIONE

E' istituito l'Ufficio del processo per l'immigrazione quale struttura di supporto ad entrambe le Sezioni specializzate funzionale ad una pronta definizione dei procedimenti .

Detto ufficio è composto dai giudici onorari che hanno già maturato specifica competenza in siffatta particolare tipologia di controversie. Segnatamente :

dr.ssa Alessandra Arioti

dr.ssa Cecilia Baldesi

dr.ssa Alberta Balloni

dr. Giulio Berti

dr. Fulvio Dello Iacovo

dr.ssa Giuliana De Santis

dr. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

dr.ssa Mery Fabbroni

dr. Federico Fiore

dr.ssa Lucia Innocenzi

dr.ssa Rosa Lavanga

dr.ssa Marida Monacelli

dr.ssa Paola Pompei

Nelle materie di competenza collegiale i predetti GOT, secondo un criterio di turnazione predeterminata, tenendo conto dell'iscrizione a ruolo dei procedimenti e

partendo dal primo giudice onorario in ordine alfabetico a seguire , sotto la direzione e il coordinamento dei giudici professionali designati per la trattazione, potranno essere delegati al compimento di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, agli atti istruttori, alle audizioni e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.

Per i predetti GOT sono istituiti ruoli aggiuntivi in affiancamento a giudici della Sezione specializzata in seno alla I sezione civile, con assegnazione secondo i criteri automatici di iscrizione al ruolo e seguendo l'ordine alfabetico, dei seguenti procedimenti monocratici:

- a) le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- b) i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015.

I predetti GOT continueranno la trattazione dei procedimenti “ vecchio rito” (in conformità dell'art. 188 della circolare sulla formazione delle tabelle e della delibera del Plenum del CSM dell'1.06.2017).

DISPONE

che il presente provvedimento di variazione tabellare urgente sia comunicato al presidente della Corte di Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, ai Giudici in servizio presso il settore civile, ai GOT addetti al settore civile nonché al Dirigente amministrativo ed ai responsabili delle Cancellerie per quanto di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE F.F.

Gaetano Mautone

